

DOCUMENTI INTERPRETATIVI DI LEGGE

Le novità introdotte dal D.L. 29 novembre 2008, n.185
(convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n. 2).

Aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non
immobilizzati, rivalutazione degli immobili e fiscalità
differita delle operazioni di aggregazione aziendale



DOCUMENTO INTERPRETATIVO 3

marzo 2009

INDICE

1. PREMESSA	3
2. LA VALUTAZIONE DEI TITOLI NON IMMOBILIZZATI	4
2.1. LA NORMATIVA.....	4
2.2. ASPETTI CRITICI INTERPRETATIVI DELLA NORMA.....	4
2.2.1 <i>La deroga</i>	4
2.2.2 <i>Oggetto della disciplina</i>	5
2.2.3 <i>La perdita durevole</i>	6
2.2.4 <i>La considerazione degli eventi successivi</i>	6
2.2.5 <i>L'applicazione della deroga</i>	7
2.2.6 <i>L'informativa</i>	8
a) <i>Informativa da fornire nella nota integrativa</i>	8
b) <i>Informativa da fornire nella Relazione sulla gestione</i>	8
3. LA RIVALUTAZIONE DEI BENI IMMOBILI	9
3.1. LA NORMATIVA.....	9
3.2 ASPETTI CRITICI DELLA NORMA	11
3.2.1 <i>La deroga</i>	11
3.2.2 <i>L'ambito di applicazione</i>	12
3.2.3 <i>La contabilizzazione della rivalutazione e dell'imposta sostitutiva</i>	12
3.2.3.1 <i>Contabilizzazione della rivalutazione</i>	12
3.2.3.2 <i>Fiscalità differita sui maggiori valori dell'attivo</i>	12
3.2.3.3 <i>Fiscalità differita sulla riserva</i>	13
3.2.4 <i>Modalità di calcolo</i>	13
3.2.5 <i>L'ammortamento</i>	14
3.2.6 <i>L'informativa</i>	14
3.2.7 <i>Casi particolari</i>	15
3.2.7.1 <i>Imprese in perdita</i>	15
4. TEMATICHE RELATIVE AI RIALLINEAMENTI DEI VALORI FISCALI AI MAGGIORI VALORI CIVILISTICI DERIVANTI DA OPERAZIONI DI AGGREGAZIONE AZIENDALE (CONFERIMENTI, FUSIONI E SCISSIONI)	16
4.1 SINTESI DELLE NOVITÀ NORMATIVE.....	16
4.1.1 <i>La disciplina speciale contenuta nel DL 185/2008</i>	16
4.1.2 <i>La disciplina a regime</i>	18
4.2 AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NORMA SPECIALE CONTENUTA NEL DECRETO "ANTICRISI".....	18
4.2.1 <i>Immobilizzazioni immateriali derivanti da operazioni di conferimento, fusione e scissione</i>	18
4.2.2 <i>Altre attività</i>	18
4.2.3 <i>Decorrenza</i>	19
4.3 MODELLI DI CONTABILIZZAZIONE DEGLI EFFETTI SCATURENTI DALLA DECISIONE DI ADESIONE ALL'AFFRANCAMENTO.....	19
4.3.1 <i>Immobilizzazioni immateriali derivanti da operazioni di conferimento, fusione e scissione, escluso l'avviamento</i>	19
4.3.1.1 <i>Fondo imposte differite</i>	19
4.3.1.2 <i>Imposta sostitutiva</i>	20
4.3.2 <i>L'avviamento</i>	20
4.3.3 <i>La decorrenza degli effetti contabili del riallineamento</i>	21
4.3.4 <i>Effetti contabili successivi al riallineamento</i>	21

1. PREMESSA

Il presente documento analizza sotto il profilo tecnico contabile le norme introdotte dall'articolo 15, commi 10, 13 e 16-23, del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n. 2.

La norma è volta a disciplinare per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali la valutazione in bilancio dei titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio, la rivalutazione dei beni immobili e la rilevazione della fiscalità differita derivante da operazioni di aggregazione aziendale¹.

Il presente documento, pertanto, è, specificamente destinato ai soggetti che applicano la disciplina codicistica del bilancio d'esercizio, in linea con il tipico ambito di applicazione dei principi contabili nazionali.

Considerato l'ambito di applicazione del testo di legge, il presente documento può essere utilizzato, compatibilmente con la propria normativa di settore, anche da altri soggetti che non applicano la disciplina codicistica del bilancio.

¹ Si ricorda che la disciplina dell'affrancamento dei maggiori valori derivanti da operazioni di aggregazione aziendale si applica anche ai soggetti che adottano i principi contabili internazionali.

2. LA VALUTAZIONE DEI TITOLI NON IMMOBILIZZATI

2.1. La normativa

Articolato

Articolo 15, comma 13

“Considerata l'eccezionale situazione di turbolenza nei mercati finanziari, i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione così come risultante dall'ultimo bilancio o, ove disponibile, dall'ultima relazione semestrale regolarmente approvati anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. Tale misura, in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, può essere estesa all'esercizio successivo con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.”

2.2. Aspetti critici interpretativi della norma

2.2.1 La deroga

La disposizione introdotta dal D.L. 185/08 rappresenta una disciplina transitoria che consente di derogare, in via temporanea, alle norme previste dal codice civile.

Infatti, la relazione precisa che i commi da 13 a 15 “consentono di derogare ai criteri di valutazione” per gli investimenti non durevoli in titoli, quali azioni e obbligazioni, in situazioni eccezionali di turbolenza dei mercati che rendono inattendibili i valori espressi dai mercati stessi.

In tali situazioni, si consente all'impresa di non svalutare i titoli detenuti nell'attivo circolante, continuando a valutarli al valore risultante dall'ultimo bilancio (per esempio, bilancio chiuso al 31 dicembre 2007 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare), fatta salva l'ipotesi in cui la perdita abbia carattere durevole.

Inoltre, la relazione precisa che tali disposizioni, coerenti con il quadro contabile internazionale, rivestono carattere transitorio commisurato al perdurare della crisi finanziaria ed alla significatività dei valori espressi dal mercato.

In concreto, si tratta soltanto di una deroga al criterio di valutazione di ridurre al minore valore desumibile dall'andamento del mercato di cui all'art. 2426 del Codice Civile, prevista dal legislatore in circostanze eccezionali di turbolenza dei mercati che rendono inattendibili i valori espressi dai mercati stessi.

In tale contesto, ovviamente, la deroga si estende ai principi contabili nazionali che sono disposizioni interpretative e integrative della legge (principio contabile n. 11).

Pertanto, la disposizione deroga, in particolare, ai principi contabili n. 11 (Bilancio di esercizio - finalità e postulati) e 20 (Titoli e partecipazioni).

Si segnala infine che per il principio di derivazione eventuali perdite desumibili dall'andamento del mercato non rilevate in bilancio invocando la deroga, avranno riconoscimento fiscale solo nei successivi esercizi, in base alle specifiche norme, a seguito di successiva svalutazione o cessione dei titoli.

Alla luce di tale considerazione, non emergendo una differenza temporanea, non ci sono effetti fiscali da rilevare attraverso l'iscrizione di imposte anticipate e differite.

In merito al regime degli eventuali utili di esercizio che derivano dalla svalutazione dei titoli non rilevata contabilmente in virtù di tale norma, va rilevato come, stante la *ratio* della

norma e l'origine di questi utili (riconducibili a mancate svalutazioni derivanti dalla situazione di turbolenza dei mercati finanziari), nonché la natura temporanea della disposizione, è da attendersi che gli organi sociali pongano una particolare attenzione e prudenza alle politiche di destinazione degli utili. Per le imprese di assicurazione è il medesimo provvedimento legislativo a prevedere, al comma 15 che l'eventuale utile dell'esercizio derivante dalla minusvalenza non rilevata contabilmente, va accantonato a riserva indisponibile.

2.2.2 Oggetto della disciplina

Oggetto della disciplina sono "i titoli non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio".

Il legislatore ha utilizzato una terminologia tipicamente assicurativa per delimitare l'ambito oggettivo della disciplina. La locuzione "non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio" prevista per le imprese di assicurazione dal d.lgs. 173/1997 è, infatti, equivalente a quella "attivo circolante" prevista dal codice civile.

Si noti poi che nell'accezione della norma - come peraltro chiaramente desumibile dalla relazione di accompagnamento - il termine titoli è inteso in senso lato, e quindi in grado di comprendere sia i titoli partecipativi che i titoli di debito.

Sulla base di queste evidenze, se ne deduce che, in ambito codicistico, la deroga riguarda soltanto le partecipazioni e i titoli che sono iscritti nell'attivo circolante del bilancio (Stato patrimoniale, attivo, voce C III).

Ciò porta, invece, ad escludere l'applicazione delle disposizioni derogatorie a poste non iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale. Il che significa che la norma non potrà essere utilizzata con riguardo agli strumenti finanziari derivati.

Va precisato che la deroga agli ordinari criteri di valutazione si applica soltanto alle perdite di valore diverse da quelle di carattere durevole.

Infatti, il comma 13 dell'articolo 15 prevede la valutazione dei titoli non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio in base al loro valore di iscrizione così come risultante dall'ultimo bilancio approvato anziché al minor valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.

Si ricorda che la deroga risulta applicabile al bilancio dell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della norma¹. La norma si applica quindi ai bilanci degli esercizi in corso al 29 novembre 2008.

Pertanto, la norma equipara, in via eccezionale e ai soli fini valutativi, i titoli iscritti nell'attivo circolante del bilancio a quelli immobilizzati imponendo la svalutazione soltanto in presenza di perdite di carattere durevole.

Un aspetto particolare è quello relativo ai titoli acquistati durante l'esercizio in corso alla data di applicazione della norma. La deroga è riferita, testualmente, ai valori espressi dall'ultimo bilancio approvato (ad esempio, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, 31 dicembre 2007).

Tuttavia, lo spirito della norma è quello di consentire di non rilevare svalutazioni di attività finanziarie correnti utilizzando come riferimento valutazioni di mercato che, stante l'eccezionale situazione di crisi, potrebbero risultare non corrette. Coerentemente si ritiene ragionevole l'applicazione della deroga anche ai titoli acquistati nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della norma, mantenendo l'iscrizione di detti titoli al costo di acquisto in assenza di perdite durevoli di valore. In presenza di acquisti avvenuti in momenti diversi, si terrà conto della configurazione di costo adottata dall'impresa. In ogni

¹ La norma è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 novembre 2008 con efficacia dalla data di pubblicazione.

caso, l'applicazione delle presenti disposizioni non potrà comportare l'iscrizione di valori superiori ai valori di libro unitari risultanti a fine esercizio dalla configurazione di costo adottata.

Infine, va rilevato che la deroga dettata dal decreto riguarda indistintamente bilanci di esercizio e bilanci consolidati: infatti, le disposizioni relative ai criteri di valutazione sono comuni alle due tipologie di documenti.

2.2.3 La perdita durevole

L'articolo 15, comma 13 del D.L. 185/08 richiama il concetto di perdita di valore di carattere durevole senza fornirne una definizione. Anche la relazione che accompagna il D.L. 185/08 non fornisce indicazioni circa la definizione di perdita durevole di valore cui fare riferimento.

Peraltro, il concetto di perdita durevole di valore è contenuto anche nell'art. 2426, comma 6, del Codice Civile, che definisce i criteri di valutazione delle immobilizzazioni; come già evidenziato in altra sede (cfr. OIC 20, cap. I, paragrafo 6.2), né il testo dell'art 2426 del Codice Civile né la relazione che lo accompagna forniscono una compiuta definizione di perdita di valore e di durevolezza.

Si ritiene pertanto che, in assenza di uno specifico disposto normativo primario, la definizione di perdita durevole di valore applicabile nella fattispecie sia quella fornita dall'OIC 20, capitolo I, par. 6.2, al quale si rimanda.

Tra le disposizioni del citato paragrafo 6.2 dell'OIC 20, si rammenta in particolare che le condizioni per procedere alla svalutazione sono identificabili in ragioni economiche gravi che abbiano carattere di permanenza temporale.

Allorché si manifestino variazioni negative, espresse dal mercato o dalla gestione dell'impresa emittente i titoli, tali da indurre l'impresa a ritenere con ragionevolezza e fondatezza che si sono modificate in modo presumibilmente durevole le condizioni che fino a quel momento avevano fatto ritenere il costo di acquisto quale parametro di valutazione corretto, si deve svalutare tale costo.

Il ribasso del mercato non comporta *tout court* obbligo di svalutazione.

I riferimenti per considerare durevole la perdita di valore sono:

- per i titoli quotati, un significativo ribasso nel listino che ha espresso un carattere di persistenza temporale e l'assenza di elementi che lascino fondatamente ritenere probabile un'inversione di tendenza; peraltro, il ribasso anche significativo nel listino non è di per sé "perdita durevole di valore", può solo essere segnale di allarme, che impone di indagare se vi sia stato un deterioramento delle condizioni dell'emittente;
- per i titoli per i quali non è disponibile il valore di mercato, il deterioramento delle condizioni economico-patrimoniali della società emittente, utilizzando tutti i dati e le informazioni di cui si può venire a conoscenza al fine di accertarlo, con connessi rischi di illiquidità o di insolvenza della stessa, che può compromettere la capacità di corrispondere gli interessi da parte dell'emittente medesima o il realizzo del titolo da parte del possessore, o ancora, la capacità di rimborso del titolo alla scadenza da parte della società emittente.

2.2.4. La considerazione degli eventi successivi

Il D.L. 185/08 non contiene indicazioni circa gli effetti dei fatti intervenuti tra la data di chiusura dell'esercizio e la data di formazione e di approvazione del bilancio.

Tali fatti possono attenersi ad azioni poste in essere da parte della società (ad esempio, la cessione dei titoli detenuti in portafoglio) oppure ad una negativa evoluzione nei parametri economici, finanziari e patrimoniali dell'emittente il titolo, tale da modificare la valutazione circa la perdita durevole di valore.

Coerentemente con le indicazioni fornite dal paragrafo E dell'OIC 29, possono essere identificati fatti successivi alla data di bilancio di cui si deve tener conto nel bilancio stesso.

Alcuni esempi relativi a questi fatti successivi riguardano:

- la cessione dei titoli ad un valore inferiore rispetto al valore di costo che altrimenti sarebbe iscritto in applicazione della deroga. In tali casi, in ossequio al generale principio di iscrizione delle perdite di competenza del periodo, anche se conosciute dopo la chiusura di questo (art. 2423-bis del Codice Civile), i titoli dovranno essere iscritti al (minor) valore di vendita nei limiti della perdita che sarebbe stata iscrivibile in bilancio in base all'andamento del mercato. Si ricorda, infatti, che la finalità della deroga parrebbe quella di evitare di apportare, nei bilanci degli esercizi in corso al 29 novembre 2008, svalutazioni di attività finanziarie correnti sulla base di valori desunti da un mercato che versa in una situazione eccezionale di crisi e che potrebbe esprimere valori non corretti. Non si ritiene quindi corretto l'utilizzo della deroga nei casi in cui il (minor) valore espresso dal mercato dovesse, invece, aver assunto definitiva certezza, almeno per l'impresa che ha proceduto al successivo realizzo del titolo stesso; in questo caso il titolo verrebbe valutato in base al criterio ordinario di cui all'art. 2426, n. 9 c.c., integrato da quanto in proposito previsto dall'OIC 20;³
- il deterioramento della situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'emittente che modifica la valutazione circa l'esistenza della perdita di valore. In tale fattispecie gli eventi successivi rappresentano normalmente gli effetti di situazioni i cui presupposti erano già presenti alla data di bilancio, seppur non conosciuti. Pertanto, il valore di costo ed i titoli dovranno essere opportunamente svalutati. Diverso è il caso in cui il cambiamento della situazione di mercato o della situazione finanziaria dell'emittente, intervenuto dopo la data di riferimento del bilancio, sia riferito ad un evento eccezionale chiaramente attribuibile al successivo esercizio; di questi eventi non si tiene conto nelle valutazioni di fine esercizio, ma si fornisce adeguata informativa nella nota integrativa.

2.2.5 L'applicazione della deroga

Non è obbligatorio procedere all'applicazione della deroga per tutti i titoli presenti nella categoria delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, essendo possibile che l'impresa applichi la deroga solo per i titoli emessi da alcuni emittenti presenti nel portafoglio non immobilizzato, mantenendo invece l'ordinaria valutazione al minore tra costo d'iscrizione e valore espresso dall'andamento del mercato per altri titoli emessi da altri emittenti, ovvero per titoli emessi dal medesimo emittente ma di specie diversa, motivando adeguatamente la scelta effettuata.

Qualora, rispetto ai titoli di un medesimo emittente e specie, l'impresa procedesse alla vendita di una parte di tali titoli classificati nel circolante, tra la data di chiusura dell'esercizio e la data di formazione e di approvazione del bilancio, a questa parte si applica il par. 2.2.4.

Resta fermo l'obbligo di valutare l'esistenza di perdite durevoli di valore attraverso un'analisi per specie dei titoli in portafoglio.

³ Si ipotizzi un titolo iscritto per 100 nel bilancio al 31 dicembre 2007, il cui valore di mercato a fine 2008 è 80, che viene venduto per 70 a febbraio 2009. Non ritenendosi corretto, in tale caso, esercitare la deroga, al 31 dicembre 2008 si valuterà il titolo al minore tra costo e valore desumibile dall'andamento di mercato e quindi a 80. L'ulteriore perdita di 10 (80-70) è infatti di competenza dell'esercizio successivo rappresentando un fatto di pertinenza dell'esercizio 2009, e non un fatto già verificatosi nel 2008 di cui si ha conoscenza nell'esercizio successivo.

2.2.6 L'informativa

a) Informativa da fornire nella nota integrativa

Si ritiene che, sebbene l'esercizio della deroga non richieda l'informativa prevista in caso di cambiamento di principio contabile, un'opportuna informativa sia comunque presentata data l'eccezionalità della fattispecie.

L'impresa che esercita la deroga riporta in nota integrativa i criteri seguiti per l'individuazione dei titoli oggetto di deroga, l'ammontare della differenza tra il valore dei titoli iscritto in bilancio ed il relativo valore desumibile dall'andamento di mercato.

Si riporta un esempio dell'informativa quantitativa da fornire in nota integrativa:

	31.12.2008			Differenza
	Valore di mercato	Valore di bilancio		
Titolo obbligazionario	Totale
Partecipazione

Si ritiene opportuno che, in caso di esercizio della deroga, sia indicato come il valore di bilancio è stato determinato.

Con riferimento al valore di mercato, si precisa che tale valore sarà, in genere, determinato utilizzando gli stessi criteri seguiti nel precedente esercizio, ovvero, in caso diverso, si procederà ad illustrare come è stato identificato.

Dal momento che la deroga è applicabile soltanto se le perdite non sono durevoli, l'impresa esporrà nella nota integrativa le motivazioni in base alle quali ha ritenuto temporanea la perdita.

b) Informativa da fornire nella Relazione sulla gestione

Dovrà essere indicato l'effetto della mancata svalutazione sui dati e le informazioni fornite relativamente alla posizione finanziaria, se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.

3. LA RIVALUTAZIONE DEI BENI IMMOBILI

3.1. La normativa

Articolato

Articolo 15, seguenti commi:

16. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni immobili, ad esclusione delle aree fabbricabili e degli immobili alla cui produzione o al cui scambio e' diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2007.
17. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa. A tal fine si intendono compresi in due distinte categorie gli immobili ammortizzabili e quelli non ammortizzabili.
18. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento al presente decreto, con esclusione di ogni diversa utilizzazione, che ai fini fiscali costituisce riserva in sospensione di imposta.
19. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato con l'applicazione in capo alla società di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento da versare con le modalità indicate al comma 23.
20. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal quinto esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e' stata eseguita, con il versamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali con la misura del 3 per cento per gli immobili ammortizzabili e del 1,5 per cento relativamente agli immobili non ammortizzabili, da computare in diminuzione del saldo attivo della rivalutazione.
21. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del sesto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione e' stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.

22. Le imposte sostitutive di cui ai commi 19 e 20 devono essere versate, a scelta, in un'unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, ovvero in tre rate di cui la prima con la medesima scadenza di cui sopra e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi. In caso di versamento rateale sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali con la misura del 3 per cento annuo da versarsi contestualmente al versamento di ciascuna rata. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
23. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162 e del decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86.

Si riepilogano nel seguito gli articoli della Legge 342/2000 richiamati dal comma 23 del D.L. 185/08:

Art. 11. (Modalità di effettuazione della rivalutazione)

1. La rivalutazione di cui all'articolo 10 deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al medesimo articolo 10, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa. A tal fine si intendono compresi in due distinte categorie gli immobili e i beni mobili iscritti in pubblici registri.
2. I valori iscritti in bilancio e in inventario a seguito della rivalutazione non possono in nessun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, all'effettiva possibilità di economica utilizzazione nell'impresa, nonché ai valori correnti e alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani o esteri.
3. Gli amministratori e il collegio sindacale devono indicare e motivare nelle loro relazioni i criteri seguiti nella rivalutazione delle varie categorie di beni e attestare che la rivalutazione non eccede il limite di valore di cui al comma 2.

Art. 13. (Contabilizzazione della rivalutazione)

1. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite ai sensi degli articoli 10 e 11 deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla presente legge, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.
2. La riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile. In caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite, non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria, non applicandosi le disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile.
3. Se il saldo attivo viene attribuito ai soci o ai partecipanti mediante riduzione della riserva prevista dal comma 1 ovvero mediante riduzione del capitale sociale o del fondo di dotazione o del fondo patrimoniale, le somme attribuite ai soci o ai partecipanti, aumentate dell'imposta sostitutiva corrispondente all'ammontare distribuito, concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente e il reddito imponibile dei soci o dei partecipanti.
4. Ai fini del comma 3 si considera che le riduzioni del capitale deliberate dopo l'imputazione a capitale delle riserve di rivalutazione, comprese quelle già iscritte in

bilancio a norma di precedenti leggi di rivalutazione, abbiano anzitutto per oggetto, fino al corrispondente ammontare, la parte del capitale formata con l'imputazione di tali riserve.

5. Nell'esercizio in cui si verificano le fattispecie indicate nel comma 3, al soggetto che ha eseguito la rivalutazione è attribuito un credito d'imposta ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 12, comma 1, pagata nei precedenti esercizi.
6. Agli effetti delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e successive modificazioni, recante norme di riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese, il saldo attivo di cui al comma 1 concorre a formare la variazione in aumento del capitale investito a partire dall'inizio dell'esercizio in cui è imputato al capitale o accantonato a riserva.

Art. 15. (Ulteriori soggetti ammessi alle rivalutazioni)

1. Le disposizioni degli articoli da 10 a 14 si applicano, per i beni relativi alle attività commerciali esercitate, anche alle imprese individuali, alle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate e agli enti pubblici e privati di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonché alle società ed enti di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso articolo 87 e alle persone fisiche non residenti che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni.
2. Per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di contabilità, la rivalutazione va effettuata per i beni che risultino acquisiti entro il 31 dicembre 1999 dai registri di cui agli articoli 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. La rivalutazione è consentita a condizione che venga redatto un apposito prospetto bollato e vidimato che dovrà essere presentato, a richiesta, all'amministrazione finanziaria, dal quale risultino i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta.

3.2 Aspetti critici della norma

3.2.1 La deroga

La disciplina della rivalutazione prevista dal D.L. n.185/2008 si caratterizza per la sua natura temporanea e per il suo carattere facoltativo. Ha anche una portata limitata dal momento che introduce una deroga riferita solo ai beni immobili e non a tutte le attività dell'impresa.

In particolare, la disposizione opera in deroga all'articolo 2426 del codice civile, che si occupa dei criteri di valutazione, e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia.

Al riguardo, coerentemente con quanto previsto dall'art. 1, lett. c) della legge n. 69/1990, il principio contabile OIC 16 Le immobilizzazioni materiali (nel seguito "OIC 16") al paragrafo D.VIII) "Rivalutazione delle immobilizzazioni materiali", precisa che le immobilizzazioni materiali possono essere rivalutate solo nei casi in cui leggi speciali, generali o di settore lo richiedano o lo permettano.

L'OIC 16 effettua inoltre un rinvio alle specifiche leggi di rivalutazione per la definizione dei criteri, delle metodologie e dei limiti di applicazione della rivalutazione. L'OIC 16 precisa che nei casi in cui la legge speciale non stabilisca tali criteri, metodologie e limiti, questi debbono essere determinati in conformità al principio generale di rappresentazione veritiera e corretta del bilancio.

Nel caso in esame, la legge fa rinvio alle modalità di contabilizzazione della Legge 342/2000.

3.2.2 L'ambito di applicazione

La deroga di cui al comma 16 dell'art. 15 si applica ai soggetti individuati in detto comma che non adottano i principi contabili internazionali.

Inoltre, i beni oggetto di rivalutazione, che ha comunque natura facoltativa, devono essere beni immobili, ad esclusione delle aree fabbricabili e degli immobili-merce (rimanenze) iscritti nel bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2008 ma già esistenti al 31 dicembre 2007 (nell'ipotesi di soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).

In particolare, si tratta di beni immobili posseduti a titolo di proprietà mentre sono esclusi i beni utilizzati sulla base dei contratti di leasing. Questi ultimi potranno essere rivalutati solo se già riscattati, in quanto solo in tal caso potevano essere iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale. Finché non sono riscattati, secondo quanto in proposito previsto con la riforma societaria, i beni utilizzati in leasing non possono essere iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale della impresa utilizzatrice (cfr. principio contabile OIC 1).

La rivalutazione deve essere effettuata con riferimento a tutti i beni compresi in una delle due categorie omogenee identificate dal D.L.185/08 (immobili ammortizzabili e immobili non ammortizzabili), applicando a ciascuna di tali categorie un unico criterio di quantificazione.

La rivalutazione prevista dal decreto presenta una particolarità rispetto alle precedenti leggi di rivalutazione in quanto può essere effettuata ai soli fini civilistici, senza alcun riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio. Infatti, il riconoscimento dei maggiori valori può essere ottenuto in via facoltativa mediante il pagamento della imposta sostitutiva.

Va infine ricordato che la rivalutazione deve essere eseguita ed iscritta nel bilancio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

3.2.3 La contabilizzazione della rivalutazione e dell'imposta sostitutiva

3.2.3.1 Contabilizzazione della rivalutazione

Le imprese che decidono di avvalersi di questa disciplina debbono contabilmente rilevare il maggior valore dei beni immobili rivalutati nell'attivo dello stato patrimoniale a fronte dell'iscrizione, in contropartita, del corrispondente saldo in una voce di patrimonio netto. In particolare, l'art. 15, comma 18, del decreto prevede che il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite "deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla presente legge". Tale saldo può essere affrancato con l'applicazione di una imposta sostitutiva nella misura del 10 per cento.

Considerato che il maggior valore attribuito ai beni a seguito della rivalutazione può essere riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, tramite il pagamento di un'imposta sostitutiva, nella misura del 3 per cento per gli immobili ammortizzabili e del 1,5 per cento per quelli non ammortizzabili, è lo stesso decreto a prevedere, al comma 20, che l'imposta vada contabilizzata a riduzione del saldo attivo di rivalutazione.

3.2.3.2 Fiscalità differita sui maggiori valori dell'attivo

L'attuazione della presente disciplina pone anche un problema di fiscalità differita, con riguardo sia al caso in cui i maggiori valori iscritti nell'attivo siano riconosciuti ai soli fini civilistici sia al caso in cui tali maggiori valori siano riconosciuti anche ai fini fiscali.

Quando la rivalutazione è soltanto civilistica si genera una differenza temporanea tra maggiori valori civilistici e minori valori fiscali che è all'origine della rilevazione di imposte

differite, secondo quanto previsto dall'OIC 25. In tal caso, le imposte differite, Ires e Irap, sono computate direttamente a riduzione della riserva di rivalutazione. Negli esercizi successivi, le imposte differite, sono riversate a conto economico in misura corrispondente al realizzo del maggior valore (attraverso ammortamento, cessione dell'immobile, successiva riduzione per perdita di valore).⁴

Quando la rivalutazione è riconosciuta anche ai fini fiscali non si rileva alcuna differenza temporanea che comporti l'iscrizione di imposte differite alla data di effettuazione della rivalutazione. Tuttavia, successivamente alla rilevazione iniziale della rivalutazione, vi è la necessità di rilevare la fiscalità differita per il fatto che gli ammortamenti sul maggior valore sono deducibili fiscalmente a partire dal quinto esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita. Pertanto, per i primi quattro esercizi emergono differenze temporanee sulle quali va considerata l'eventuale fiscalità differita attiva, in conformità alla disciplina prevista dall'OIC 25 (ragionevole certezza del loro realizzo).

3.2.3.3 Fiscalità differita sulla riserva

Il comma 18 dell'art. 15 prevede che il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite costituisce, ai fini fiscali, "riserva in sospensione di imposta".

Ora, l'iscrizione nel patrimonio netto di una "riserva in sospensione di imposta" richiederebbe, sotto il profilo teorico, l'iscrizione in bilancio di passività per imposte differite ove se ne preveda un utilizzo futuro per la distribuzione che ne determini l'assoggettamento ad imposizione ordinaria. In particolare, la contabilizzazione nel fondo imposte differite dovrebbe avvenire tramite la riduzione della posta di patrimonio netto creatasi a seguito dell'operazione stessa.

L'OIC 25, tuttavia, prevede che, nel caso di leggi quali quelle di rivalutazione, che stabiliscono che "in contropartita alla rivalutazione dei beni venga iscritta una riserva nel patrimonio netto non soggetta a tassazione, se non in caso di liquidazione della società o di distribuzione della riserva stessa ... le imposte differite sono contabilizzate nel momento in cui si prevede che una delle due fattispecie si realizzi". Soltanto in tale momento, infatti, si verifica il presupposto della probabilità ai fini dell'iscrizione in bilancio delle imposte differite.

3.2.4 Modalità di calcolo

La legge fissa il limite massimo della rivalutazione nei "valori effettivamente attribuibili ai beni con riferimento alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, all'effettiva possibilità economica di utilizzazione nell'impresa, nonché ai valori correnti e alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani o esteri".

La rivalutazione non può dunque portare all'iscrizione in bilancio di valori "inattendibili", ossia superiori al valore economico dei beni per i quali è utilizzata.

Ai fini dell'individuazione del valore economico costituente il limite massimo alla rivalutazione, la legge pone due criteri alternativi: da un lato, il criterio del valore d'uso, basato sulla potenzialità economica del bene in funzione della sua capacità produttiva all'interno della struttura dell'impresa; dall'altro, il criterio del valore di mercato, basato sui valori desumibili direttamente dal mercato.

Esigenze di omogeneità valutativa inducono ad orientarsi verso l'adozione uniforme dell'uno o dell'altro criterio all'interno della medesima.

Si ritiene possibile una rivalutazione parziale purché uniforme a tutti i beni della stessa categoria.

⁴ Si rinvia all'OIC 25 per alcuni casi applicativi.

Le modalità di calcolo della rivalutazione non sono affrontate dall'Oic 16; infatti, il Principio, al paragrafo D.VIII, contiene soltanto un rinvio alle norme di legge (che nel caso specifico nulla dicono) e in assenza di tali disposizioni, al principio della rappresentazione veritiera e corretta.

Con riferimento a precedenti rivalutazioni, in passato, sono stati seguiti tre metodi:

- 1) rivalutazione del solo valore lordo;
- 2) riduzione del fondo ammortamento;
- 3) rivalutazione del valore lordo e del relativo fondo ammortamento.

Si precisa che la rivalutazione non comporta il prolungamento della vita utile del bene, in quanto non si è verificato un mutamento nelle condizioni originarie di stima della stessa, tuttavia l'applicazione dei metodi 1 e 2 potrebbe produrne il prolungamento. Quindi, andrà osservato quanto previsto dall'OIC 16 in merito al cambiamento della vita utile, nell'ipotesi in cui questa si verifichi.⁵ Viceversa l'applicazione del metodo 3 non comporta l'allungamento della vita utile. L'esposizione in bilancio di valori contabili dei beni che, visti separatamente dai relativi fondi, potrebbero apparentemente essere superiori a quelli di sostituzione è una circostanza che, sul piano sostanziale, trova soluzione nell'esposizione nello schema di stato patrimoniale del valore netto dei beni.

Si ricorda infatti che ai sensi dell'art. 11, co. 2 della richiamata legge 342/2000 "I valori iscritti in bilancio e in inventario a seguito della rivalutazione non possono in nessun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, all'effettiva possibilità di economica utilizzazione nell'impresa, nonché ai valori correnti e alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani o esteri"

3.2.5 L'ammortamento

L'ammortamento dell'esercizio 2008 si calcola sui valori non rivalutati, in quanto la rivalutazione è operazione successiva e i maggiori valori saranno ammortizzati a partire dall'esercizio successivo alla loro iscrizione per la residua vita utile dell'immobile.

3.2.6 L'informativa

Il decreto legge stabilisce poi che la rivalutazione deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

Più correttamente, la rivalutazione deve essere annotata nel libro inventari e adeguatamente illustrata nella nota integrativa, nella quale la stessa deve essere, innanzi tutto, motivata: infatti, non è sufficiente la norma di legge, ma necessitano, per usufruire della stessa, adeguata motivazione e illustrazione dei criteri seguiti.

È inoltre richiesto, dal rinvio fatto dal decreto alla legge 342/2000 che "Gli amministratori e il collegio sindacale devono indicare e motivare nelle loro relazioni i criteri seguiti nella rivalutazione delle varie categorie di beni e attestare che la rivalutazione non eccede il limite di valore di cui al comma 2." (legge 342/2000, art. 11, co. 3).

Al riguardo, si sottolinea come il richiamato comma 2 dell'art.11, legge 342/01 preveda espliciti limiti ai valori della rivalutazione, infatti "I valori iscritti in bilancio e in inventario a seguito della rivalutazione non possono in nessun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva,

⁵ L'OIC 16 precisa che "il cambiamento della vita utile dei cespiti per avvenuti mutamenti nelle condizioni originarie di stima costituisce un cambiamento di stime contabili". Si tratta di un fattispecie diversa dalla rivalutazione.

all'effettiva possibilità di economica utilizzazione nell'impresa, nonché ai valori correnti e alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani o esteri." A questo si aggiunge il comma 3 che richiede una specifica attestazione da parte di amministratori e collegio sindacale che la rivalutazione non ecceda detti limiti.

Così come richiesto dall'art. 2427, n. 2 del codice civile sarà comunque fornita l'informativa in merito ai movimenti che hanno interessato gli immobili. Relativamente alla rivalutazione, l'OIC 16 prevede che siano indicati il criterio seguito, la legge speciale che l'ha determinata, l'importo della rivalutazione, al lordo ed al netto degli ammortamenti e l'effetto sul patrimonio netto.

Si forniscono in merito alla riserva di rivalutazione le informazioni richieste dall'art. 2427, comma 7-bis del codice civile sull'origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità della stessa. Si richiama inoltre l'OIC 28 che richiede, quale informativa complementare ai sensi dell'art. 2423, co. 3 c.c., indicazione della composizione della voce 'Riserve di rivalutazione' in modo da evidenziare le riserve formatesi in dipendenza di ciascuna delle rivalutazioni monetarie operate e le riserve da rivalutazioni non monetarie.

Si richiama la possibilità, in caso di utilizzo per copertura perdite, di eliminare il vincolo di ricostituzione attraverso deliberazione assembleare. Al riguardo l'art. 13, co. 2 della richiamata legge 342/2000 prevedeva che "La riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile. In caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite, non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria, non applicandosi le disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile".

3.2.7 Casi particolari

3.2.7.1 Imprese in perdita

La circostanza che un'impresa sia in perdita non significa necessariamente che il valore delle immobilizzazioni non possa essere recuperato: si devono analizzare le singole situazioni, in particolare che il valore iscritto non ecceda il valore recuperabile, come definito dall'OIC 16, par. D.XIII 2.

Al riguardo, si sottolinea come il richiamato comma 2 dell'art.11, legge 342/2000 preveda espliciti limiti ai valori della rivalutazione, infatti "I valori iscritti in bilancio e in inventario a seguito della rivalutazione non possono in nessun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, all'effettiva possibilità di economica utilizzazione nell'impresa, nonché ai valori correnti e alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani o esteri." A questo si aggiunge il comma 3 che richiede una specifica attestazione da parte di amministratori e collegio sindacale che la rivalutazione non ecceda detti limiti.

4. TEMATICHE RELATIVE AI RIALLINEAMENTI DEI VALORI FISCALI AI MAGGIORI VALORI CIVILISTICI DERIVANTI DA OPERAZIONI DI AGGREGAZIONE AZIENDALE (CONFERIMENTI, FUSIONI E SCISSIONI)

4.1 Sintesi delle novità normative

4.1.1 La disciplina speciale contenuta nel DL 185/2008

Articolato

Articolo 15, seguenti commi:

10. In deroga alle disposizioni del comma 2-ter introdotto nell'articolo 176 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dall'articolo 1, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del relativo decreto di attuazione, i contribuenti possono assoggettare, in tutto o in parte, i maggiori valori attribuiti in bilancio all'avviamento, ai marchi d'impresa e alle altre attività immateriali all'imposta sostitutiva di cui al medesimo comma 2-ter, con l'aliquota del 16 per cento, versando in unica soluzione l'importo dovuto entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l'operazione. I maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva si considerano riconosciuti fiscalmente a partire dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è versata l'imposta sostitutiva. La deduzione di cui all'articolo 103 del citato testo unico e agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, del maggior valore dell'avviamento e dei marchi d'impresa può essere effettuata in misura non superiore ad un nono, a prescindere dall'imputazione al conto economico a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello nel corso del quale è versata l'imposta sostitutiva. A partire dal medesimo periodo di imposta sono deducibili le quote di ammortamento del maggior valore delle altre attività immateriali nel limite della quota imputata a conto economico.
11. Le disposizioni del comma 10 sono applicabili anche per riallineare i valori fiscali ai maggiori valori attribuiti in bilancio ad attività diverse da quelle indicate nell'articolo 176, comma 2-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. In questo caso tali maggiori valori sono assoggettati a tassazione con aliquota ordinaria, ed eventuali maggiorazioni, rispettivamente dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP, separatamente dall'imponibile complessivo, versando in unica soluzione l'importo dovuto. Se i maggiori valori sono relativi ai crediti si applica l'imposta sostitutiva di cui al comma 10 nella misura del 20 per cento. L'opzione può essere esercitata anche con riguardo a singole fattispecie, come definite dal comma 5.
12. Le disposizioni dei commi 10 e 11 si applicano alle operazioni effettuate a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, nonché a quelle effettuate entro il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007. Qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto, per tali operazioni sia stata già esercitata l'opzione prevista dall'articolo 1, comma 47, della legge n. 244 del 2007, il contribuente procede a riliquidare l'imposta sostitutiva dovuta versando la differenza entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

12-bis L'opzione di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si considera validamente esercitata anche per riallineare i valori fiscali ai maggiori valori contabili emersi per effetto dell'articolo 13, commi 2, 5 e 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, se identificati nel quadro EC della dichiarazione dei redditi.

Si riepiloga nel seguito i commi 46 e 47 dell'art.1 della Legge n. 244/2007, richiamato dal comma 10 e 12 dell'art.15 del D.L. 185/08:

Le disposizioni di cui al comma 46 si applicano alle operazioni effettuate a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. La disciplina dell'imposta sostitutiva introdotta dal comma 46, lettera d), numero 3), può essere richiesta anche per ottenere il riallineamento dei valori fiscali ai maggiori valori di bilancio iscritti in occasione di operazioni effettuate entro il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, nei limiti dei disallineamenti ancora esistenti alla chiusura di detto periodo o del periodo successivo. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni attuative per l'esercizio e gli effetti dell'opzione, per l'accertamento e la riscossione dell'imposta sostitutiva e per il coordinamento con le disposizioni recate dai commi da 242 a 249 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di agevolazioni alle operazioni di aggregazioni aziendali. In caso di applicazione parziale dell'imposta sostitutiva, l'esercizio dell'opzione può essere subordinato al rispetto di limiti minimi. L'imposta sostitutiva deve essere versata in tre rate annuali, la prima delle quali pari al 30 per cento, la seconda al 40 per cento e la terza al 30 per cento; sulla seconda e sulla terza rata sono dovuti gli interessi nella misura del 2,5 per cento.

Si ricorda infine che il comma 2-ter dell'art. 176 del DPR n. 917/86, come introdotto dal comma 46 dell'art. 1 della Legge n. 244/2007, prevede che "In luogo dell'applicazione delle disposizioni dei commi 1, 2 e 2-bis, la società conferitaria può optare, nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l'operazione o, al più tardi, in quella del periodo d'imposta successivo, per l'applicazione, in tutto o in parte, sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all'azienda ricevuta, di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, con aliquota del 12 per cento sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro, del 14 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e del 16 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro. I maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva si considerano riconosciuti ai fini dell'ammortamento a partire dal periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata l'opzione; in caso di realizzo dei beni anteriormente al quarto periodo d'imposta successivo a quello dell'opzione, il costo fiscale è ridotto dei maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva e dell'eventuale maggior ammortamento dedotto e l'imposta sostitutiva versata è scomputata dall'imposta sui redditi ai sensi degli articoli 22 e 79"⁶.

⁶ Il regime dell'imposta sostitutiva previsto dal comma 2-ter dell'art. 176 del TUIR è applicabile anche alle operazioni di fusione e scissione per effetto del rinvio contenuto, rispettivamente, nel comma 10-bis dell'art. 172 e 15-bis dell'art. 173 del TUIR.

4.1.2 La disciplina a regime

Ai fini della determinazione del reddito delle società, il regime fiscale ordinario previsto per le operazioni di conferimento, fusione e scissione è quello della neutralità fiscale. Queste operazioni dunque si effettuano, in mancanza di una diversa scelta, in continuità di valori riconosciuti fiscalmente.

Accanto a questo regime è previsto un regime opzionale che prevede, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva, il riallineamento dei valori fiscali ai maggiori valori contabili iscritti per effetto delle menzionate operazioni di aggregazione aziendale. Il riallineamento può essere esercitato sia in modo integrale che parziale. La facoltà dell'affrancamento è poi esercitabile solo con riguardo alle immobilizzazioni materiali e immateriali iscritte in bilancio con l'operazione di aggregazione aziendale (art. 176 comma 2-ter del nuovo TUIR).

L'aliquota dell'imposta sostitutiva è così articolata:

- 12% sulla parte di maggiori valori fino a 5 milioni di euro;
- 14% sulla parte di maggiori valori che eccede 5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
- 16% sulla parte di maggiori valori che eccede 10 milioni di euro.

4.2 Ambito di applicazione della norma speciale contenuta nel decreto "anticrisi"

4.2.1 Immobilizzazioni immateriali derivanti da operazioni di conferimento, fusione e scissione

Il decreto legge anticrisi interviene su questo assetto normativo prevedendo una nuova disciplina, a carattere agevolativo, volta a permettere in termini più ampi e meno onerosi il riallineamento, parziale o totale, dei valori riconosciuti fiscalmente ai maggiori valori contabili iscritti per effetto di operazioni di conferimento, fusione e scissione.

In particolare, è prevista la possibilità di riallineare le differenze che emergono a seguito di aggregazioni aziendali disciplinate dagli artt. 172, 173 e 176 del TUIR, relativamente ad avviamenti, marchi e altre attività immateriali. A tale proposito versando l'imposta sostitutiva con l'aliquota del 16%, è prevista la riduzione del periodo di ammortamento da 18 a 9 anni per l'avviamento e i marchi a prescindere dalla quota imputata a conto economico, mentre nei limiti della quota imputata a conto economico per le altre attività immateriali.

4.2.2 Altre attività

E' inoltre consentito il riallineamento, anche per singole fattispecie, di attività non incluse nell'ambito applicativo previsto dall'art. 176, comma 2-ter, del TUIR. Per le altre attività diverse dai crediti il riallineamento è ammesso a condizione che si applichi, sul relativo maggiore valore da riconoscere ai fini fiscali, direttamente l'aliquota ordinaria. Qualora i maggiori valori sono relativi ai crediti si applica l'imposta sostitutiva nella misura pari al 20 per cento.

La disciplina del riallineamento può essere utilizzata per riassorbire le differenze tra valori civilistici e fiscali originate dall'impiego del regime di deduzione extracontabile di cui al quadro EC della dichiarazione dei redditi, protrattosi fino all'esercizio 2007.

4.2.3 Decorrenza

Il riallineamento dei valori e l'eliminazione del doppio binario tra valori civili e valori fiscali può essere effettuato nel limite dei disallineamenti ancora esistenti nella contabilità dell'impresa per operazioni effettuate a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 nonché per operazioni effettuate entro il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007.

Qualora l'impresa abbia già optato per il riallineamento dei valori fiscali ai maggiori valori di bilancio iscritti in occasione di operazioni effettuate entro il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, nei limiti dei disallineamenti ancora esistenti alla chiusura di detto periodo o del periodo successivo, l'imposta sostitutiva sul nuovo riallineamento deve essere rideterminata in base all'aliquota stabilita dal DL 185/2008.

4.3 Modelli di contabilizzazione degli effetti scaturenti dalla decisione di adesione all'affrancamento

4.3.1 Immobilizzazioni immateriali derivanti da operazioni di conferimento, fusione e scissione, escluso l'avviamento

Le attività immateriali in questione sono quelle che scaturiscono per effetto dell'attribuzione dei maggior valori attribuiti alle stesse in operazioni di conferimento, fusione o scissione avvenuti in regime di neutralità d'imposta. Come già previsto dall'OIC 4 "Fusione e scissione" al paragrafo 4.4.3.1 "[...]imputazione agli elementi dell'attivo e del passivo effettuato sulla base di una situazione contabile espressa a valori correnti e mediante rettifiche extra-contabili, [...] comporta l'iscrizione delle imposte differite ed anticipate a fronte di tali rettifiche extracontabili". Pertanto a fronte dell'iscrizione dei maggior valori alle attività immateriali, l'impresa ha rilevato, in sede di contabilizzazione dell'operazione di conferimento, fusione o scissione, imposte differite passive.

In virtù del trattamento contabile previsto dall'OIC 4, si tratta di stabilire il trattamento contabile del fondo imposte differite e dell'imposta sostitutiva a seguito della decisione di adesione al regime fiscale dell'affrancamento di cui all'art. 15 comma 10 del DL 185/2008.

4.3.1.1 Fondo imposte differite

Come detto, la presenza di un disallineamento tra valori "civilistici" e valori "fiscali" rappresenta una differenza temporanea⁷, che di norma determina la rilevazione di imposte differite passive in sede di contabilizzazione dell'operazione straordinaria. Pertanto, l'affrancamento dei maggior valori mediante il pagamento dell'imposta sostitutiva determina l'eliminazione della residua differenza temporanea tassabile comportando lo storno in contropartita del conto economico delle relative imposte differite.

La rilevazione degli effetti dell'eliminazione del fondo imposte differite nel conto economico dell'esercizio, è basata sul presupposto che in ogni caso quel fondo imposte differite avrebbe prodotto i propri effetti a conto economico, attraverso l'utilizzo dello stesso in corrispondenza degli ammortamenti del maggior valore attribuito all'immobilizzazione immateriale. Quindi il venir meno della differenza temporanea imponibile che aveva generato il fondo in un'unica soluzione, deve seguire lo stesso trattamento contabile che lo stesso avrebbe subito se la differenza temporanea si riducesse nel corso di più esercizi,

⁷ Il Principio contabile OIC n.25 afferma che la differenza temporanea è pari alla differenza tra il valore attribuito ad una attività o ad una passività secondo criteri civilistici ed il valore attribuito a quell'attività o a quella passività ai fini fiscali.

fino all'azzeramento. Gli effetti contabili derivanti dall'eliminazione della differenza temporanea sono rilevati a conto economico alla voce E22 – "Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate", con separata indicazione, ove rilevante, delle relative componenti.

Nelle note al bilancio saranno adeguatamente commentati gli effetti derivanti dall'adesione alla opzione di cui al decreto legge n. 185/2008 distinguendoli da quelli derivanti dalla fiscalità ordinaria.

4.3.1.2 Imposta sostitutiva

La decisione dell'impresa di aderire all'affrancamento delle attività immateriali escluso l'avviamento, comporta l'iscrizione di un costo nell'esercizio in cui questa decisione è presa. Infatti, coerentemente con quanto già previsto per l'utilizzo del Fondo imposte differite, si può ritenere che a fronte del beneficio espresso nel conto economico per il venir meno della differenza temporanea sulle immobilizzazioni immateriali, l'impresa sostiene un costo – pari al debito tributario per la sostitutiva – che mitiga tale beneficio. Per effetto di questo trattamento contabile l'impresa rileva a conto economico nella voce E22 il costo relativo all'affrancamento.

4.3.2 L'avviamento

In caso di fusioni, l'OIC 4 stabilisce che l'avviamento, laddove esso esista, è rilevato come posta residuale successivamente all'imputazione del disavanzo di fusione agli elementi dell'attivo o del passivo. E' questa l'impostazione espressamente disciplinata dallo IAS 12 che prevede e motiva l'eccezione in merito all'iscrizione di differite passive "in quanto l'avviamento è valutato come valore residuo e la rilevazione della passività fiscale differita ne incrementerebbe il valore contabile". Tale trattamento contabile risulta coerentemente applicabile anche alla disciplina italiana, in operazioni di conferimento o scissione oltre che per le fusioni.

In assenza di un fondo imposte differite sull'avviamento, non è possibile rilevare immediatamente in bilancio il beneficio fiscale conseguente all'adesione al regime fiscale dell'affrancamento dell'avviamento. Pertanto, a fronte dell'iscrizione del debito tributario per il pagamento della sostitutiva, non si ritiene necessario imputare immediatamente a conto economico l'intero ammontare della sostitutiva, in quanto, a differenza del caso trattato al par. 4.3.1, viene meno il contemporaneo rilascio a conto economico del fondo imposte differite, e la relativa correlazione con il futuro beneficio fiscale. Da qui la conseguente possibilità di differimento dell'onere connesso con il debito dell'imposta sostitutiva.

Nella fattispecie dell'affrancamento dell'avviamento, - che secondo la disciplina nazionale va ammortizzato nel bilancio d'esercizio - l'imposta sostitutiva assume il connotato di anticipazione di future imposte correnti recuperabili in più esercizi.

Si tratta di un costo sostenuto nell'esercizio, i cui benefici saranno rilevati contabilmente dall'impresa solo negli esercizi futuri attraverso la deducibilità fiscale totale o parziale degli ammortamenti dell'avviamento. L'iscrizione di tale anticipazione di imposte correnti future è rilevata nella voce II – Crediti, 4 ter) imposte anticipate dello stato patrimoniale, con separata indicazione degli effetti legati a tale disposizione. Inoltre, sarà fornita nella nota integrativa l'informativa necessaria indicata nell'OIC 25.

Tenuto conto che i benefici economici attesi dall'attività iscritta in bilancio si manifesteranno attraverso la deducibilità per intero o in parte dell'ammortamento dell'avviamento alla data d'iscrizione dell'anticipazione di future imposte correnti e ad ogni successiva chiusura contabile, sarà necessario verificare la recuperabilità dell'attività

iscritta conformemente a quanto già previsto dall'OIC 25 in tema di attività per imposte anticipate: "L'ammontare delle imposte anticipate iscritto in bilancio è rivisto ogni anno in quanto occorre verificare se continua a sussistere la ragionevole certezza di conseguire in futuro redditi imponibili fiscali e quindi la possibilità di recuperare l'intero importo delle imposte anticipate."

4.3.3 La decorrenza degli effetti contabili del riallineamento

Gli effetti contabili precedentemente illustrati scaturiscono dall'entrata in vigore della norma e dalla manifesta volontà dell'impresa di aderire al regime fiscale introdotto dalla norma stessa. Al riguardo si rinvia a quanto previsto dall'OIC 25 paragrafo H1, ove si indica che "[l]e imposte differite e le imposte anticipate sono conteggiate ogni anno sulla base delle aliquote in vigore al momento in cui le differenze temporanee si riverseranno, apportando adeguati aggiustamenti in caso di variazione di aliquota rispetto agli esercizi precedenti, purché la norma di legge che varia l'aliquota sia già stata emanata alla data di redazione del bilancio."

4.3.4 Effetti contabili successivi al riallineamento

La norma prevede che la deduzione dell'ammortamento del maggior valore dell'avviamento o dei marchi d'impresa può essere effettuata in misura non superiore ad un nono a prescindere dall'imputazione a conto economico⁸ a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello nel corso del quale è versata l'imposta sostitutiva. Ad esempio, un'operazione avvenuta nell'esercizio 2008 sarà affrancata con efficacia contabile 2008, pagando l'imposta sostitutiva nell'esercizio 2009 e deducendo gli ammortamenti sui maggiori valori a partire dall'esercizio 2010. Questo meccanismo potrebbe originare nuove differenze temporanee (nel caso specifico differenze temporanee deducibili) che devono essere rilevate secondo le regole ordinarie dettate dal principio contabile OIC n. 25 per le imposte differite attive.

⁸ Per le altre attività immateriali la norma prevede la deducibilità dell'ammortamento sui maggiori valori nei limiti della quota imputata a conto economico.